

## Decreto Legge “RISTORI” convertito con legge del 18 dicembre 2020 n. 176

Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare		
<b>Art. 1 - Contributi a fondo perduto</b>	<b>Beneficiari:</b> soggetti <sup>3</sup> che – già al 25.10.2020 – hanno la partita IVA attiva e svolgono come attività <u>prevalente</u> una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del provvedimento, tra cui anche:		<b>La misura è operativa<sup>6</sup></b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Per chi abbia già ricevuto il contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del “Rilancio”: accreditamento diretto<sup>7</sup></li> <li>Per chi non abbia ricevuto il predetto contributo: occorre <b>presentare domanda via web<sup>8</sup></b> entro il <b>15.01.2021</b> (per tutti i dettagli cfr. <a href="#">focus Fipe</a>).</li> </ol>	
	<b>400%</b>	932910			Discoteche, sale da ballo night-club e simili
	<b>200%</b>	561011			Ristorazione con somministrazione
		561050			Ristorazione su treni e navi
		562100			Catering per eventi, banqueting
		920009			Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (anche sale bingo)
		932930			Sale giochi e biliardi
	<b>150%</b>	932990			Altre attività di intrattenimento e divertimento
		561030			Gelaterie e pasticcerie
	<b>50%</b>	563000			Bar e altri esercizi simili senza cucina
561020		Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto			
<p>E' necessario aver subito nel mese di aprile 2020 una perdita di fatturato e dei corrispettivi di almeno 1/3 rispetto al mese di aprile 2019<sup>4</sup>. La misura del contributo viene calcolata per ciascuna categoria applicando lo specifico coefficiente sopra indicato alla somma già corrisposta ai sensi dell'art. 25 del “Rilancio”<sup>5</sup>. Il comma 14 (ex art. 1, comma 2, del “Ristori bis”) prevede un <b>aumento del coefficiente di un ulteriore 50% rispetto alla quota predeterminata</b> per alcune tipologie di aziende (tra cui gelaterie, pasticcerie, bar e altri esercizi senza somministrazione) con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree c.d. “rosse” e “arancioni”. E' previsto un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, che andrà poi moltiplicato per il coefficiente relativo al settore economico di appartenenza. In ogni caso l'importo non potrà essere superiore a 150.000 euro.</p>					

<sup>3</sup> In base all'art. 13-*duodecies* (cfr. *infra*) la disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni.

<sup>4</sup> Non sono invece previsti limiti di fatturato, dunque, a differenza dell'art. 25 del “Rilancio” potranno accedervi anche le realtà imprenditoriali con fatturati oltre la soglia di 5 milioni di euro.

<sup>5</sup> Per i soggetti che non abbiano usufruito del contributo a fondo perduto stabilito dal “Rilancio”, contributo sarà determinato sulla base dei criteri stabiliti dai commi 4,5 e 6 dell'art. 25 del D.L. “Rilancio”. Il valore risultante da questo calcolo, sarà poi moltiplicato per il coefficiente relativo al proprio settore di riferimento (400%, 200%,100%).

<sup>6</sup> Con [Provvedimento](#) del 20.11.2020 sono state dettate le modalità operative per presentare istanza di accesso al contributo per coloro che non abbiano presentato l'istanza al precedente contributo previsto dal decreto “Rilancio”.

<sup>7</sup> Sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

<sup>8</sup> Mediante il portale “Fatture e corrispettivi” dell'Agenzia delle Entrate oppure attraverso l'utilizzo di un software di compilazione e un successivo invio attraverso l'applicativo “Desktop telematico”.